

## Cessione delle partecipazioni tramite una holding di famiglia

LINK: <https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/cessione-partecipazioni-tramite-holding-famiglia>



Cessione delle partecipazioni tramite una holding di famiglia  
Francesco Nobili 30.3.2022  
Tempo di lettura: 3'  
Consulenza patrimoniale  
Passaggio generazionale  
Legal fiscal Patrimonio  
Perché può essere opportuno creare una holding di famiglia? Le ragioni sono molteplici: tra queste, quella di consentire una governance più efficiente e agevolare il passaggio generazionale. La creazione di una holding di famiglia può risultare opportuna per varie ragioni, tra le quali consentire una governance più efficiente e agevolare il passaggio generazionale. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la creazione di una holding può avvenire mediante il conferimento da parte delle persone fisiche della famiglia della/e partecipazione/i nelle società operative, applicando le disposizioni contenute nell'art. 177, comma 2, Tuir, che, in sostanza, prevede che, nel caso in cui la società

conferitaria (holding) acquisti il controllo della società oggetto di conferimento (operativa), non si applica nessuna tassazione a condizione che l'incremento di patrimonio netto della società conferitaria risulti pari al costo fiscale in capo al soggetto conferente della partecipazione nella società oggetto di conferimento (cosiddetto realizzo controllato). Un'alternativa efficiente si verifica anche se la società operativa conferisce in neutralità di imposta l'azienda in un'altra società, "trasformandosi" quindi da società operativa a società holding. La tassazione dei redditi da partecipazione conseguiti dalla holding risulta efficiente: infatti, i dividendi e i capital gain, al verificarsi di determinate condizioni, sono imponibili solo per il 5% del loro ammontare, con un carico fiscale dell'1,2% (5% x 24%) in capo alla holding. La tassazione in capo alle persone fisiche socie della holding si verifica (nella

misura del 26%) solo in caso di distribuzione di dividendi. In una tipica operazione di M&A, la holding vende la partecipazione nella società target e la plusvalenza, se sono verificate le condizioni di applicazione della participation exemption (Pex), sconta una tassazione dell'1,2%. Può peraltro accadere che la holding sia detenuta da diversi soggetti, magari appartenenti a vari nuclei familiari, che hanno differenti esigenze e aspettative di investimento. Si pensi ad esempio, a una holding detenuta da due fratelli (o addirittura da due cugini o da due soggetti senza alcun vincolo di parentela) che incassa la liquidità vendendo la partecipazione e uno dei due fratelli vuole effettuare investimenti immobiliari e finanziari, mentre l'altro vuole investire in una nuova attività imprenditoriale. In questo caso una gestione comune della liquidità non è possibile e, quindi, la holding dovrebbe distribuire

dividendi ai due fratelli con un carico fiscale del 26%. In alternativa, i fratelli potrebbero vendere le partecipazioni nella holding, sempre che l'acquirente sia d'accordo e sempre che la holding non detenga altri asset (salvo uno scorporo di questi ultimi). La plusvalenza sarebbe tassata al 26%. È peraltro ancora possibile rivalutare (affrancare) il costo fiscale delle partecipazioni detenute da persone fisiche pagando un'imposta sostitutiva del 14% (rateizzabile in tre rate). I due fratelli, con la liquidità ricevuta direttamente dalla vendita delle partecipazioni nella holding, potrebbero scegliere liberamente che investimenti effettuare. È altresì possibile valutare gli aspetti fiscali derivanti da operazioni riorganizzative pre-vendita, come ad esempio la creazione di una holding per ogni fratello, mediante una scissione non proporzionale della holding esistente o mediante operazioni di conferimento della partecipazione detenuta nella holding da ciascun fratello in due nuove holding (una detenuta interamente dal primo fratello e l'altra detenuta interamente dal secondo fratello). A questo proposito, occorre rilevare che l'ambito applicativo del regime di realizzo controllato è stato ampliato

(dal comma 2 bis dell'art. 177) anche ai conferimenti di partecipazioni che non consentono alla conferitaria di acquisire il controllo della società oggetto di conferimento. Le condizioni richieste dal comma 2 bis, peraltro, sono estremamente stringenti e ne rendono quindi spesso problematica l'applicazione. Francesco Nobili Opinione personale dell'autore Il presente articolo costituisce e riflette un'opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo. WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall'osservare le indicazioni ivi rappresentate. Laureato in Economia aziendale con il massimo dei voti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1990 svolge l'attività presso lo studio Biscozzi Nobili, in qualità di socio dal 1995. È

specializzato in aspetti fiscali e societari relativi alle operazioni nazionali e internazionali di riorganizzazione aziendale e alla successione d'azienda. È autore di diverse pubblicazioni e relatore a vari convegni. Fa parte dei gruppi "Fisco" e "Fisco internazionale" di Confindustria..